**CONTRATTO DI APPALTO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL'AREA UMIDA DENOMINATA "ACQUITRINO MADONNA DELLA GHIANDA" A FAVORE DEL PELOBATE FOSCO.**

L'anno duemila , il giorno del mese di , ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e succ. mod.

# TRA

il **PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO** (di seguito **PARCO TICINO**) codice fiscale 86004850151, nella persona del Responsabile U.O.9 Fulvio Caronni, nato a Saronno il 25.12.1962, domiciliato per la carica in Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta

# e

La ditta , con sede legale in , in comune di , codice fiscale e partita IVA n. , iscritta nel Registro delle Imprese di nella sezione ordinaria con il numero di rep. (REA) n. , in persona del legale rappresentante , nato a il ,

si stabilisce e conviene quanto segue

**ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

Oggetto del presente affidamento sono i lavori di **POTENZIAMENTO DELL'AREA UMIDA DENOMINATA "ACQUITRINO MADONNA DELLA GHIANDA" A FAVORE DEL PELOBATE FOSCO**.

L’appalto viene concesso e accettato sotto l’osservanza di tutte le particolari condizioni, pattuizioni e norme stabilite nel presente contratto e nei sotto indicati atti, parte integrante e sostanziale anche se materialmente non uniti:

1. determinazione del Direttore di aggiudicazione definitiva n. del ;
2. lettera d’invito, capitolato speciale d’appalto e allegati progettuali della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ID della piattaforma di E- procurement SINTEL;
3. i documenti presentati dalla ditta appaltatrice in sede di gara ed integrati con polizza fideiussoria n. della per la cauzione definitiva pari ad euro , rilasciata in data e avente durata dal al .

I suddetti documenti sono depositati agli atti dell’Ente Parco appaltante e si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO**

La durata del servizio avrà inizio a partire dalla data di affidamento sino al termine del progetto fissato al **30 giugno 2021**. I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine di **giorni 23 (ventitre)**, dalla data del verbale di consegna dei lavori secondo le tempistiche del cronoprogramma di progetto presentato in sede di approvazione del bando. **Le tempistiche dovranno in ogni caso tener conto delle indicazioni impartite dalla DL nel rispetto del periodo riproduttivo degli anfibi**. Nell’arco temporale compreso tra la fine del cantiere e il termine del progetto (30 giugno 2021) è prevista l’esecuzione delle cure colturali da svolgersi in **giorni 5 (cinque)** naturali non consecutivi.

**ART. 3 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE**

Il Parco Ticino si impegna a fornire la più ampia collaborazione per l’ottimale svolgimento delle attività previste.

**ART. 4 – CORRISPETTIVO**

Per lo svolgimento delle suddette attività il Parco del Ticino corrisponderà la somma complessiva di €………………………………. al netto d’IVA, al netto del ribasso offerto sull’importo dei lavori a base di gara, comprensivi di €…………………………per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al **………………… per cento** da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

La liquidazione finale avverrà previa emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e sarà effettuata mediante l’emissione di mandati di pagamento (Bonifico Bancario), qualora non vi siano contestazioni o pendenze, a sessanta (60) giorni dalla ricezione della Fattura Elettronica.

**ART. 5 – TRACCIABILITA’**

In relazione a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti pena la nullità del contratto, comunicando al Settore Finanziario del Parco Lombardo della Valle del Ticino, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

La Ditta deve inserire nei contratti con gli eventuali subappaltatori l’espresso obbligo di questi ultimi di rispettare la predetta normativa. La Ditta, dove abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e l’Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

**ART. 6 – TUTELA DEI LAVORATORI**

Nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento o similari normative contrattuali. Inoltre la Ditta deve osservare tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto nel P.O.S. (piano di sicurezza).

**ART. 7 – CAUZIONE**

L’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha provveduto a costituire la cauzione definitiva di euro ( ), mediante fidejussione assicurativa n. , conforme agli schemi di polizza tipo approvati ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/04, rilasciata da emessa in data avente durata dal al , ora conservata agli atti.

Detta cauzione verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino a dodici mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

**ART. 8 – CLAUSOLA PENALE E RISOLUZIONE**

Per ogni giorno di ritardo l’Appaltatore è obbligato a pagare una penale pecuniaria del **1‰ (unopermille)** sull’importo complessivo dell’appalto.

È motivo di risoluzione espressa il mancato rispetto degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il mancato rispetto della disciplina in materia di lavoro e sicurezza da parte della Ditta.

**ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

PARCO TICINO è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR.

**ART. 10 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Si applica quanto previsto all’art. 108 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016).

L’obbligo del preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte di una delle parti.

**ART. 11 – INADEMPIENZE E PENALITA’**

In caso di interruzione dell’incarico per causa di grave inadempienza imputabile ad una delle parti è prevista l’applicazione di una penale pari al 10% del valore dell’attività residuale non effettuata.

Non saranno in ogni caso imputabili a inadempienze riconducibili a carenze operative o inefficienze del committente.

**ART. 12 – NORME TRANSITORIE**

Sono ammesse modifiche o integrazioni ai punti precedenti, purché prese di comune accordo.

Nel caso di variazioni della vigente normativa tali da rendere inapplicabile il modello operativo delineato nella presente convenzione, le parti concordano la reciproca disponibilità a rivedere, integrandole e modificandole, le procedure sopra descritte, fatta salva la facoltà - per ciascuna delle parti - di recedere anticipatamente dalla convenzione qualora non si addivenga ad una ridefinizione del servizio condivisa.

**ART. 13 – CONTROVERSIE**

Eventuali divergenze che sorgessero tra PARCO TICINO e circa l'interpretazione del presente contratto, qualora non sia possibile comporle in via amichevole, saranno deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale che verrà formato da un arbitro nominato da ciascuna delle parti ed un terzo arbitro, in qualità di Presidente, nominato in accordo dei due precedenti; in mancanza di accordo la nomina del Presidente sarà devoluta al Prefetto di Milano.

PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO LA DITTA

Il Responsabile UO9

FULVIO CARONNI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*